



Comune di Morino

Provincia di L'Aquila

REGOLAMENTO IN MATERIA DI COMMISSIONI CONSULTIVE E DI STUDIO

**(Approvato con deliberazione di Consiglio
comunale n 3 del 17/01/2015)**



Comune di Morino

Provincia di L'Aquila

ART.1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina la composizione, la nomina, il funzionamento ed i compiti delle Commissioni comunali consultive, istituite con la precipua finalità di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico - amministrativa del Comune di Morino.

ART.2 – FINALITA' E COMPITI DELLE COMMISSIONI

1. Le Commissioni comunali consultive sono istituite al fine di fornire un valido apporto al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio comunale nell'approfondimento di particolari tematiche.
2. In particolare, le Commissioni comunali consultive:
 - a) esprimono pareri non vincolanti sulle proposte di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio o della Giunta comunale o su specifici problemi riguardanti le materie per le quali sono state istituite;
 - b) effettuano studi, ricerche e indagini su richiesta del Sindaco, della Giunta o del Consiglio Comunale;
 - c) possono formulare proposte su argomenti di particolare interesse nelle materie per le quali sono state istituite;
 - d) svolgono tutte le attività di carattere consultivo e di approfondimento tematico inerenti alle materie per le quali sono state istituite.

Le Commissioni comunali consultive e di studio, nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ambito delle materie di interesse, possono ottenere dagli uffici comunali e dalla Giunta atti, notizie, informazioni, il cui utilizzo dovrà avvenire conformemente alla normativa vigente e per le specifiche finalità connesse all'esercizio delle proprie funzioni. Le medesime commissioni, per le stesse finalità, possono anche procedere all'audizione di cittadini.

ART.3 – COMPOSIZIONE E NOMINA

1. Le commissioni consultive possono essere composte da amministratori comunali e/o da cittadini.
2. Con riferimento a questi ultimi, in particolare, possono far parte delle commissioni comunali consultive solamente i cittadini che abbiano compiuto i 18 anni di età, che godano dei diritti civili e politici e che non abbiano subito condanne passate in giudicato per reati contro la Pubblica Amministrazione.
3. Il numero dei componenti e le competenze di ciascuna commissione sono stabilite dai capigruppo consiliari in sede di una o più conferenze che saranno presiedute dal Sindaco o da un suo delegato. Le commissioni sono composte in ogni caso da un numero dispari di componenti.
4. Ciascuna commissione dovrà essere costituita sulla base di un criterio di rappresentanza proporzionale tra maggioranza e minoranza.



Comune di Morino

Provincia di L'Aquila

5. I capigruppo consiliari trasmettono al Sindaco i nomi dei componenti dagli stessi designati unitamente alle loro credenziali per la verifica, da parte degli uffici comunali, delle condizioni di nomina, dei requisiti morali e professionali.
6. Alla nomina delle commissioni consultive provvede la Giunta comunale con propria deliberazione, della quale deve essere data comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.

ART. 4 – DURATA IN CARICA DELLE COMMISSIONI

1. Le Commissioni comunali consultive durano in carica per tutta la durata del mandato del Sindaco e della Giunta.

ART. 5 – DECADENZA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI

1. I componenti delle commissioni comunali consultive decadono:
 - in caso di perdita dei requisiti per la nomina previsti dal precedente articolo 3, comma 2 ovvero, se si tratta di consiglieri comunali, in caso di decadenza dalla carica di consigliere comunale;
 - nell'ipotesi di dimissioni, le quali sono irrevocabili e devono essere comunicate per iscritto al Presidente della Commissione medesima ed al Sindaco;
 - in caso di assenza ingiustificata ai lavori della Commissione per tre sedute consecutive.
2. I componenti della Commissione decaduti saranno sostituiti dalla Giunta comunale con le modalità di cui al precedente articolo 3.
3. Per i componenti della Commissione consultiva che siano anche consiglieri comunali, la decadenza quale componente della Commissione consultiva non comporta la decadenza dalla carica di consigliere comunale.

ART. 6 – NORME DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE

1. La prima seduta delle Commissioni consultive è convocata dal Sindaco o da un suo delegato individuato tra i consiglieri o tra gli assessori comunali.
2. In occasione della prima seduta, la Commissione procede, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, all'elezione del Presidente e del Vicepresidente.
3. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo. In caso di assenza o di impedimento del Vicepresidente, le funzioni del Presidente sono svolte dal componente della Commissione più anziano di età.
4. Le Commissioni comunali consultive si riuniscono su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti. In tale ultima ipotesi, la richiesta di convocazione va rivolta per iscritto al Presidente della Commissione. In tal caso, inoltre, la convocazione deve essere fatta entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta. Le Commissioni possono essere convocate anche su richiesta del Sindaco o dell'Assessore competente per materia. La convocazione delle Commissioni deve avvenire con un preavviso di almeno 48



Comune di Morino

Provincia di L'Aquila

ore, riducibili a 24 ore in caso di urgenza. La convocazione può essere fatta per iscritto, per e-mail, per fax e, in caso di particolare urgenza, anche telefonicamente.

5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti, compreso il Presidente.
6. Le decisioni della Commissione sono adottate a maggioranza semplice. In caso di parità dei voti, risulta determinante il voto del Presidente.
7. Le Commissioni possono riunirsi anche congiuntamente quando sia opportuno per la connessione degli argomenti ed il coordinamento dei lavori.

ART. 7 – PRESIDENTE DELLE COMMISSIONI

1. Il Presidente stabilisce la data e l'ora di convocazione delle riunioni e ne cura la comunicazione attraverso gli uffici comunali; predispone l'ordine del giorno; relaziona su tutti gli argomenti all'ordine del giorno e coordina i lavori.
2. Il Presidente riferisce periodicamente alla Giunta comunale e, qualora convocato dal Sindaco, anche al Consiglio comunale circa l'attività svolta dalla Commissione; può essere convocato dalla Giunta per la trattazione di argomenti inerenti alla Commissione.
3. Il Presidente predispone, con cadenza annuale, un resoconto in forma scritta delle attività svolte dalla Commissione, da trasmettere al Sindaco.
4. Il Presidente dura in carica per l'intera durata della Commissione.

ART. 8 - VERBALI DELLE SEDUTE

1. I verbali delle sedute sono redatti dal segretario.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Comune o, in mancanza, da un membro della Commissione indicato dal Presidente.

ART. 9 – PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI

1. Alle riunioni delle Commissioni consultive possono partecipare, senza diritto di voto, il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali interessati alle materie da trattare.
2. Il Presidente della Commissione può richiedere la presenza in commissione dei Responsabili di Settore interessati all'argomento e/o di esperti senza diritto di voto e senza oneri a carico del Comune.
3. Qualora ne sia giudicata utile la presenza, il Presidente della Commissione può invitare alle riunioni della Commissione i rappresentanti di organizzazioni varie operanti nelle materie per le quali la Commissione è stata istituita (es. economiche, sociali, culturali).

ART. 10 - ONERI

1. La funzione di componente delle Commissioni comunali consultive è gratuita; non saranno pertanto corrisposti gettoni di presenza né rimborsi delle spese a qualsiasi titolo sostenute.



Comune di Morino

Provincia di L'Aquila

ART. 11 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa delibera di adozione.
2. Dal momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento cessa di avere efficacia ogni altra disposizione regolamentare adottata al riguardo.